



### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Presa visione dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo – Personale non dirigente per il triennio 2023-2025 – Annualità Economica 2024 Costituzione e Utilizzo del Fondo Risorse Decentrate – Progressioni Economiche all'interno delle aree

Esaminate la relazioni illustrativa e tecnico finanziaria redatte ai sensi dell'articolo 40, comma 3-*sexies*, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., sottoscritte dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie.

Effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

#### **PRESO ATTO CHE:**

Con determinazione dirigenziale n. 3719 del 13.12.2024 è stata rettificata la determinazione dirigenziale n. 3310 del 06.11.2024 di costituzione del fondo per le risorse decentrate per il personale non appartenente alla qualifica dirigenziale per le seguenti motivazioni:

- per mero errore materiale, nel totale delle risorse soggette al limite di cui all'art. 23 c.2 del D.Lgs. 75/2017 non sono state ricomprese le risorse variabili soggette al limite pari a € 69.639,19;
- tale errore ha comportato una minore decurtazione da operarsi sulle risorse soggette al suddetto limite, per un totale di risorse disponibili pari a € 879.012,45;
- operando invece la corretta decurtazione per il rispetto del limite, pari a € 188.537,85, le risorse disponibili per la contrattazione del personale dipendente per l'anno 2024 ammontano ad € 809.373,23;

si renderà pertanto necessario adeguare il testo del Contratto Collettivo Integrativo alle rettifiche apportate al fondo dalla determinazione dirigenziale n. 3719 del 13.12.2024

#### **VERIFICATO**

che sono state effettuate le seguenti operazioni:

- determinazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera a) del CCNL-2022 del 16 novembre 2022 (che richiama l'articolo 67 comma 1 del CCNL-2018 del 21 maggio 2018), dell'unico importo consolidato pari a € 820.172,37, come certificato dal Presidente del Collegio dei Revisori che ha attestato la conformità dei dati con le scritture amministrativo-contabili e con quanto dichiarato nelle specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa ex articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (tabelle 15 e schede SICI) in data 10.12.2024 protocollo n. 66185 del 16.12.2024. Tale importo ricomprende:
  - le risorse decentrate stabili indicate dall'articolo 32, comma 1 e dall'articolo 32, comma 7, per la quota non utilizzata nell'anno 2017 per gli incarichi di "alta professionalità" pari a € 3.899,00, del CCNL del 22 gennaio 2004 per un totale complessivo di € 1.232.355,37;
  - la decurtazione consolidata prendendo come riferimento da riduzione per cessazioni nel periodo 2011-2014 (ai sensi articolo 9, comma 2 bis D.L. 78/2010) per € 169.231,00;
  - la decurtazione permanente del fondo stabile per riduzione dotazione organica (passaggio dipendenti presso la Regione Liguria e prepensionamenti) per € 157.152,00;
  - storno delle risorse destinate nell'anno 2017 a carico del Fondo alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari a € 85.800,00;
- incremento del fondo stabile dei differenziali di categoria di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a) del

- CCNL-2022 (che richiama l'articolo 67 comma 2, lettera a) del CCNL-2018) per complessivi € 14.893,00;
- incremento del fondo stabile dei differenziali di categoria di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a) del CCNL-2022 (che richiama l'articolo 67 comma 2, lettera b) del CCNL-2018) per complessivi € 15.356,66;
- incremento del fondo stabile dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2018 di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a) del CCNL-2022 (che richiama l'articolo 67 comma 2, lettera c) del CCNL-2018) per complessivi € 7.884,00;
- incremento del fondo stabile dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2019 di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a) del CCNL-2022 (che richiama l'articolo 67 comma 2, lettera c) del CCNL-2018) per complessivi € 20.877,00;
- incremento del fondo stabile dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2020 di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a) del CCNL-2022 (che richiama l'articolo 67 comma 2, lettera c) del CCNL-2018) per complessivi € 13.619,32;
- incremento del fondo stabile dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2021 di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a) del CCNL-2022 (che richiama l'articolo 67 comma 2, lettera c) del CCNL-2018) per complessivi € 1.773,48;
- incremento del fondo stabile dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2022 di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a) del CCNL-2022 (che richiama l'articolo 67 comma 2, lettera c) del CCNL-2018) per complessivi € 1.444,04;
- incremento del fondo stabile dell'importo pari a € 84,50 per le unità di personale al 31/12/2018 di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b) del CCNL-2022 per complessivi € 13.604,50. Il Collegio si è posto un dubbio se l'importo di € 84,50 fosse da rapportare ad anno, come si potrebbe desumere dal testo dell'articolo sopra citato contenuto nel CCNL, oppure no; in particolare nelle casistiche di part-time e assunzione in corso d'anno. A tal fine dopo vari approfondimenti, coadiuvati dai Funzionari dell'Ente, si è rilevato il parere ARAN, CFL 45, che ha consentito di concludere per l'applicazione intera dell'importo di € 84,50 e non proporzionata all'anno (come peraltro già determinato negli anni precedenti con riferimento all'art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018);
- incremento del fondo stabile dell'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali calcolate in relazione al personale in servizio alla data del 1° gennaio 2021 di cui all'art. 79, comma 1, lettera d) del CCNL-2022 per complessivi € 25.283,83;
- incremento di cui all'art. 79, comma 1-bis del CCNL-2022 a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 del CCNL-2022 per complessivi € 52.408,28;
- decurtazione per rispetto dei limiti di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, come previsto dall'articolo 79, comma 6 del CCNL-2022 di € 188.537,85;
- decurtazione per passaggio dei dipendenti dei Centri per l'Impiego presso l'Agenzia Regionale ALFA dal 1° luglio 2018 di € 66.914,00;
- previsione, quali fonti di costituzione del Fondo 2024 – parte variabile, delle risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. a) del CCNL-2022 (*ad personam* cessati anno 2023 – rateo risparmio anno 2023) per un importo di € 2725,19; delle risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. b) del CCNL-2022 per un importo di € 66.914,00 (nei limiti dell'importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, pari a € 66.914,00, esclusa la quota relativa alla dirigenza); delle risorse di cui all'art. 79, comma 2, lettera d) del CCNL-2022 (risparmi straordinario anno 2023) per un importo di € 33.183,63;
- previsione, quali fonti di costituzione del Fondo 2024 – parte variabile, delle risorse di cui all'art. 79, comma

3 del CCNL-2022. Tali risorse sono state inserite in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234/2021, previa verifica della disponibilità di bilancio derivante principalmente da risparmi di spesa dovuti al differimento delle assunzioni previste nel piano occupazionale. Le predette risorse, individuate nella misura complessivamente non superiore allo 0.22% del monte salari 2018 pari a € 8.814,30 sono state proporzionalmente suddivise rispetto ai valori dell'anno 2021: a) a valere sulle risorse variabili del Fondo risorse decentrate per € 8.814,30; b) a incremento della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione per € 1.213,76;

- destinazione, per l'anno 2024, della somma di € 111.702,76 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione. L'importo delle risorse destinate nell'anno 2017 per tali incarichi era di € 85.800,00. E' previsto un incremento di € 24.689,00 rispetto alla somma destinata a tale fine nell'anno 2017 come previsto dall'articolo 7 comma 4 lett. u) del CCNL-2022 e con ulteriori incrementi di € 1.213,76 ai sensi dell'art. 79, comma 3 del CCNL-2022 ;
- destinazione dell'importo di € 32.350,00 alle nuove progressioni economiche all'interno delle aree a valere sull'anno di riferimento, così come previsto dall'articolo 80, comma 1 del CCNL-2022;

che sussiste, come già verificato dalle parti, la capacità di spesa per l'integrazione del fondo ai sensi della normativa vigente derivante da economie di spesa dovute sia al differimento delle assunzioni in ragione degli iter concorsuali oltre che da aspettative non retribuite richieste dal personale;

che è garantita la copertura finanziaria con risorse stabili del fondo dell'importo annuo della nuova progressione economica ;

che sul Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 opera il recupero relativo alla pronuncia n. 39/2016 della Corte dei Conti che, a decorrere dall'anno 2017, è previsto in un periodo di undici anni ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle modalità previste dall'articolo 11 comma 1 lett. f) del D. Lgs n. 75 del 25 maggio 2017 e come già indicato dall'art. 1, comma 15-*quater*, del D.L. n. 244/2016 convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 27 febbraio 2017, n. 19;

che l'ammontare complessivo del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 costituito risulta pari ad € 809.373,25, al lordo della decurtazione per il recupero conseguente alla pronuncia della Corte dei Conti, oltre alle somme relative a incentivi di progettazione ancora da liquidare, incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D,Lgs n. 50/2006 nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del regolamento in corso di predisposizione e compensi servizio legale che saranno quantificate a consuntivo;

che l'ammontare delle risorse destinate per l'anno 2024 alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione di cui all'articolo 17 del CCNL-2022 per l'anno 2024 (sulla base dell'attuale area del personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione), disponibili sul Bilancio di Previsione 2024-2026, annualità 2023, ammonta a complessivi € 111.702,76, con un incremento di € 24.745,88 rispetto alla somma destinata a tale fine nell'anno 2017 come previsto dall'articolo 7 comma 4 lett. u) del CCNL-2022 e con ulteriore incremento di € 1.213,76 ai sensi dell'art. 79, comma 3 del CCNL-2022 ;

che viene certificato che le somme di cui sopra trovano capienza nei capitoli n. 1069/1, 1069/2, 1069/4 e 1069/7 del Bilancio 2024-2026 annualità 2024

#### **INVITA L'ENTE**

a procedere alla revisione della consistenza del fondo così costituito nel caso in cui le ipotesi assunte per la sua

quantificazione e determinazione subiscano delle modifiche nel corso dell'esercizio, procedendo alla conseguente modifica degli atti adottati e predisposti;

**CERTIFICA**

La compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

**CERTIFICA, inoltre**

Che il recupero sul fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2023 relativo alla pronuncia della Corte dei Conti n. 39/2016 è di € 40.544,00 in applicazione delle modalità previste dall'articolo 11 comma 1 lett. f) del D.Lgs n.75 del 25 maggio 2017 (1/11del debito)

Savona,

Il Collegio dei Revisori

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_